

Piattaforma Sintel

Identificativo procedura Sintel 135832720

Spettabili ditte

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE PER IL LAVORO SOMMINISTRATO CHE GARANTISCANO IN TEMPI RAPIDI LA SELEZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER PERSONALE PER NUMERO VERDE REGIONALE NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE VACCINI ED EVENTUALI ULTERIORI ESIGENZE.

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI

QUESITO ID 135949898 del 12.03.2021

1. Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 "Disposizione in tema di sicurezza e qualità", dalla lettura dell'art. 34 c. 3 del D.lgs 81/2015, non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori somministrati.

2. Con riferimento alla previsione di cui agli art. 11 "responsabilità civile e polizza assicurativa" ed art. 12 "esonero di responsabilità e trasferimento rischi" si chiede conferma che tale dettato si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa e non, piuttosto, al personale somministrato. Infatti ai sensi dell'art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015 "L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni." Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario.

L'eventuale aggiudicatario quindi non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta, nè tanto meno potranno essere sollevate responsabilità in relazione ad eventuali infortuni occorsi ai lavoratori somministrati

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione. In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente

difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

RISPOSTA AL QUESITO ID 135949898 del 12.03.2021

In risposta a quanto sopra richiesto, si riportano di seguito le risposte a chiarimenti pubblicate ed inviate a ciascuno dei partecipanti questa mattina (12.03.2021):

"RISPOSTA AL QUESITO ID 135926618 del 11.03.2021

In risposta a quanto sopra richiesto, si ripropone quanto già indicato in precedenti chiarimenti:

Art. 2 si conferma che "L'Agenzia risponderà solo per danni diretti, accertati e dipendenti da propri inadempimenti."

Vd RISPOSTA AL QUESITO ID 135913936 del 11.03.2021

In merito al quesito 1 si conferma che sono da intendersi solo i danni arrecati dall'agenzia interinale o suoi dipendenti e non dal personale somministrato in AREU.

...

Art 10

Si conferma che è in capo ad AREU quanto attiene gli obblighi di sicurezza e prevenzione per i propri dipendenti e quindi anche per i lavoratori somministrati. Parimenti rimane in carico all'agenzia partecipante la responsabilità, sempre in tale materia, per i propri dipendenti ed è appunto a tale aspetto che si rivolge l'art. 10.

Artt. 11 e 12

Per quanto attiene la privacy si conferma quanto riportato dall'Agenzia e parimenti a quanto sopra risposto per l'art. 10 del capitolato, l'articolo si riferisce solo a fatti e circostanze, nell'ambito della materia interessata, imputabili ed ascrivibili all'agenzia, assodato che i lavoratori somministrati rientrano nella responsabilità di AREU svolgendo il proprio lavoro per AREU stessa.

Lo stesso vale per eventuali danni e responsabilità nei confronti di terzi, sia per quanto attiene AREU che per quanto attiene l'Agenzia.

Ulteriormente per quanto attiene la polizza non è necessario stipulare una polizza ad hoc è sufficiente dare evidenza di una polizza che copre appunto i danni a terzi come dettagliati nel capitolato.

..."

Per tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della presente procedura, si chiede di far riferimento ai documenti di gara già pubblicati.

IL RUP

Eleonora Zucchinalli

Cordiali saluti.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Eleonora Zucchinalli – Dirigente Gestione Approvvigionamenti – protocollo@pec.areu.lombardia.it